



La modifica. Il decreto di fine anno interviene sulle demolizioni con ricostruzione

Castelli: «Nessun limite al superbonus in zona sismica»

Il chiarimento

Il commissario spiega l'impatto effettivo delle novità del Dl 212/2023

Il superbonus nelle zone sismiche resta invariato, anche dopo il decreto n. 212/2023. Il chiarimento arriva da una nota del commissario straordinario per la ricostruzione nel Centro Italia, Guido Castelli, che ha diffuso una serie di precisazioni su una

tire dal 17 febbraio 2023, lasciando la sola detrazione fiscale del singolo contribuente) tutti coloro che entro il 31 dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza a far data dal 1° aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al comma 1-ter (ecobonus) e/o al comma 4-quater (sismabonus) ovvero nel caso di applicazione del cosiddetto "superbonus rafforzato" alternativo al contributo per

una serie di precisazioni su una norma particolarmente complessa (e oggetto di confusione) del provvedimento con il quale, alla fine del 2023, il Governo ha provato a chiudere l'esperienza della maxi agevolazione.

Partendo dalla conclusione, Castelli spiega che «le disposizioni normative introdotte dal citato decreto legge non postulano una modifica della disciplina del superbonus Ricostruzione 110% che mantiene validità fino al 31 dicembre 2025». Quindi, il provvedimento «non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati dal terremoto».

Il superbonus per la ricostruzione è, infatti, disciplinato da un comma dell'articolo 119 del decreto Rilancio (l'8 ter) che non viene modificato. Così come non viene toccato il passaggio del decreto cessioni (il Dl n. 11/2023) dove si stabilisce che il divieto di cessione dei crediti non si applica «agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», cioè proprio il superbonus ricostruzione.

Pertanto - spiega Castelli - «potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta (i due vantaggi che "in ordinario" il Dl 11/2023 ha cancellato, a par-

te, l'alternativo al contributo per la ricostruzione».



**IL COMMISSARIO
GUIDO CASTELLI**

«Utile fugare ogni dubbio su una misura di grande importanza»

Il decreto 212/2023, infatti, tocca solo un aspetto molto specifico. Si tratta delle deroghe al divieto di cessione e di sconto in fattura per gli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Con la vecchia disciplina, le deroghe al divieto si applicavano a tutti gli interventi compresi in piani di recupero approvati dai Comuni alla data del 17 febbraio 2023. Con le correzioni del decreto viene precisato che le deroghe si applicano solo quando sia stata effettuata la richiesta di titolo abilitativo entro il 30 dicembre 2023. Il superbonus ricostruzione, insomma, non cambia in nessun modo.

«Ho ritenuto utile - conclude il commissario - fugare ogni dubbio rispetto a una misura approvata lo scorso anno dal Parlamento di grande importanza alla quale, nel corso del 2023, abbiamo continuato a lavorare, siglando Protocolli d'intesa con istituti di credito che hanno garantito un plafond di un miliardo di euro».

—Gi.L.
—G.Par.